

INTERROGAZIONE n. 649

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto

e dell'articolo 99 del Regolamento interno

OGGETTO: Nomina del Direttore Generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e revoca del precedente Commissario.

PREMESSO CHE:

- La figura del **Commissario Straordinario** in un'azienda sanitaria, secondo la normativa e la prassi amministrativa, rappresenta un organo monocratico con poteri sostitutivi, nominato per un periodo di tempo limitato al fine di superare situazioni di criticità gestionale, garantire la continuità amministrativa in una fase di transizione (ad esempio, nelle more della nomina di un nuovo Direttore Generale) o per affrontare compiti specifici e urgenti che esulano dall'ordinaria amministrazione. La sua funzione è, per definizione, **temporanea ed eccezionale**, finalizzata a ripristinare le condizioni per una governance ordinaria.
- In palese contraddizione con la natura di tale istituto, la Giunta Regionale, con **Deliberazione n. 36-665 del 23 dicembre 2024**, provvedeva al commissariamento dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, nominando quale Commissario il dott. Thomas Schael. L'incarico veniva conferito per una durata di ben **cinque anni**, superiore persino al mandato triennale di un Direttore Generale ordinario. Tale scelta, motivata con la necessità di consolidare un complesso piano di efficientamento e gestire la transizione verso il nuovo Parco della Salute, configurava di fatto un mandato di lungo periodo, non una gestione temporanea.
- Con un'improvvisa e clamorosa inversione di rotta, a soli otto mesi da tale nomina, la Giunta Regionale, con **D.G.R. n. 2-1514 del 26 agosto 2025**, revocava l'incarico commissariale e nominava il dott. Livio Tranchida quale nuovo Direttore Generale.
- Nelle motivazioni della nuova delibera si adduce, per la prima volta, la natura "eccezionale e temporanea" del commissariamento e si fa riferimento a "difficoltà nella gestione delle relazioni sindacali", citando un decreto del Tribunale di Torino del 4 agosto 2025 che acclarava "violazioni al principio di lealtà e trasparenza nelle relazioni sindacali" come causa scatenante per la fine dell'incarico.

CONSIDERATO CHE:

- L'Assessore competente, in sede di audizione di IV Commissione in data 16 settembre 2025, ha giustificato la scelta iniziale del commissariamento in quanto *“Il Commissario Schael è stato nominato principalmente perché con l'Università si era concordato un periodo di prova”*. Di tale intesa, tuttavia, non vi è alcuna traccia né nella delibera di nomina del Commissario né in quella del nuovo Direttore Generale.
- Suscita profonda perplessità la totale sovrapposizione degli obiettivi di mandato assegnati prima al Commissario e poi al nuovo Direttore Generale. A riprova di una certa confusione procedurale, l'Allegato A alla D.G.R. di nomina del Direttore (n. 2-1514/2025), che dovrebbe definirne gli obiettivi, è intitolato "Individuazione ed assegnazione degli obiettivi di mandato **commissariale**", esattamente come quello allegato alla nomina del dott. Schael.
- La stessa delibera di nomina del nuovo Direttore Generale, laddove motiva la necessità di una governance stabile per assicurare "la programmazione strategica di medio - lungo periodo", sembra implicitamente ammettere che la figura del Commissario, pur con un mandato quinquennale, avesse una minore capacità operativa e di programmazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE:

1. Per quale motivo, se i fatti relativi alla condanna per condotta antisindacale del Commissario erano così gravi da determinarne la sostituzione, non siano stati esplicitati con maggior dettaglio nella motivazione della revoca dell'incarico, limitandosi a un generico riferimento a "difficoltà" e a un numero di registro di causa.
2. Perché la natura "eccezionale e temporanea" del commissariamento sia stata sottolineata solamente nella delibera di revoca e non in quella di nomina, dove anzi si prevedeva un mandato di ben cinque anni.
3. Come si concili il presunto carattere "eccezionale e temporaneo" con una durata dell'incarico commissariale di cinque anni, superiore persino a quella prevista per un Direttore Generale.
4. Come si giustifichi l'attribuzione dei medesimi obiettivi sia al Commissario che al nuovo Direttore Generale e per quale motivo l'allegato con gli obiettivi assegnati al nuovo Direttore Generale sia ancora definito "Allegato A - Individuazione ed assegnazione degli obiettivi di mandato commissariale".
5. Se esistano comunicazioni formali o atti ufficiali che attestino la presunta "intesa" con l'Università degli Studi di Torino per procedere a un commissariamento come "un periodo di prova" del candidato e, in caso affermativo, per quale ragione di tale accordo non vi sia traccia nelle motivazioni delle delibere di nomina del Commissario e del nuovo Direttore Generale.
6. Se la Giunta Regionale, motivando la nomina del nuovo Direttore Generale con l'esigenza di assicurare una più efficace programmazione strategica, non ritenga di aver affidato per otto

mesi la più grande azienda sanitaria del Piemonte a una figura, quella del Commissario, ritenuta implicitamente meno idonea a garantirne la piena operatività, pur avendogli conferito un mandato di cinque anni.

Daniele Valle

Consigliere Regionale

Gruppo Partito Democratico

Torino, 24 settembre 2025